



Circolare informativa per la clientela
n. 31/2012 del 25 ottobre 2012

NUOVA IVA per CASSA DISPOSIZIONI ATTUATIVE

In questa Circolare

1. **Principi generali**
2. **Iva per cassa e D.P.R. 633/1972**
3. **Estensione dell'Iva per cassa**
4. **Iva per cassa e D.L. 83/2012**
5. **Presupposti soggettivi**
6. **Operazioni attive escluse**
7. **Esigibilità dell'imposta**
8. **Detrazione dell'imposta**
9. **Esercizio dell'opzione**
10. **Effetti dell'opzione**

L'art. 32-bis, D.L. 22.6.2012, n. 83, conv. con modif. dalla L. 7.8.2012, n. 134, ha introdotto un **nuovo regime dell'Iva per cassa**, la cui entrata in vigore – per effetto dell'operatività delle norme contenute nel D.M. 11.10.2012 (pubblicato nel sito del MEF e in attesa di pubblicazione nella *G.U.*) – comporta la sostituzione di quello previgente, istituito dall'art. 7, D.L. 29.11.2008, n. 185, conv. con modif. dalla L. 28.1.2009, n. 2. Rimane, invece, ferma l'applicazione della disciplina ordinaria dell'Iva per cassa contenuta nell'art. 6, co. 5, D.P.R. 26.10.1972, n. 633, relativa alle operazioni poste in essere nei confronti di particolari soggetti «istituzionali».

1. PRINCIPI GENERALI

L'art. 6, D.P.R. 633/1972 fa discendere l'**esigibilità dell'Iva** riguardante cessioni di beni e prestazioni di servizi, ed il corrispondente insorgere del **diritto alla detrazione** dell'imposta sugli acquisti, dal **momento di effettuazione dell'operazione**, differente a seconda della fattispecie perfezionata dal soggetto passivo.

Ad esempio, la **cessione di un bene mobile** si considera effettuata, ai fini Iva, alla **data di consegna o spedizione**.

Diversamente, qualora la vendita riguardi un **immobile**, assume rilevanza il giorno di stipulazione dell'**atto notarile** di alienazione.

Tali principi possono, tuttavia, essere derogati, come nell'ipotesi in cui gli effetti traslativi o costitutivi della cessione si producano successivamente (tranne quelli relativi alle vendite con riserva della proprietà ed alle locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per entrambe le parti di cui all'art. 2, co. 1, nn. 1 e 2, D.P.R. 633/1972): in tale eventualità, se l'oggetto della cessione è rappresentato da beni mobili, l'operazione si ritiene, in ogni caso, effettuata, dopo il **decorso di un anno** dalla consegna o spedizione degli stessi.

La **prestazione di un servizio** si considera, invece, effettuata alla data di **pagamento del corrispettivo**, salvo il caso di quelle individuate dall'art. 3, co. 3, primo periodo, D.P.R. 633/1972, per le quali assume rilevanza il momento di esecuzione oppure – qualora abbiano carattere continuativo o periodico – il mese successivo.

Nel caso particolare delle prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter, D.P.R. 633/1972, rilevanti nel territorio dello Stato, il precedente art. 6, co. 6, D.P.R. 633/1972 stabilisce che – se sono eseguite in modo continuativo, nell'arco di un periodo superiore a un anno, e non comportano pagamenti, anche parziali, nel medesimo orizzonte temporale – si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle stesse.

A titolo esemplificativo, si riporta una tabella riepilogativa dei principali momenti di effettuazione delle operazioni rientranti nel campo di applicazione dell'Iva, che determinano l'esigibilità dell'imposta in capo al cedente/prestatore – salvo il caso dell'applicazione dell'inversione contabile (cd. *reverse charge*) – e il diritto alla detrazione da parte del cessionario/committente.

MOMENTO di EFFETTUAZIONE delle OPERAZIONI ai FINI IVA	
Fattispecie	Effettuazione dell'operazione
Cessione di beni immobili	Rogito notarile
Cessione di beni mobili	Consegna o spedizione
Cessione di beni con effetti traslativi: <ul style="list-style-type: none"> • vendita in prova • vendita con riserva di gradimento • conto deposito 	Al verificarsi della condizione e comunque decorso non oltre un anno dalla consegna o spedizione
Cessione di beni per atto della pubblica autorità	Pagamento del corrispettivo
Cessione di beni in esecuzione di contratti di somministrazione	Pagamento del corrispettivo
Passaggi dal committente al commissionario	Vendita dei beni dal commissionario al terzo
Passaggi dal commissionario al committente	Vendita dei beni al committente
Autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa	Prelievo dei beni dall'impresa

Cessione di beni in esecuzione di contratti estimatori	Rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine e comunque decorso un anno dalla consegna o spedizione
Assegnazione di alloggi ai soci di cooperativa edilizia	Rogito notarile
Prestazione di servizi	Pagamento del corrispettivo
Autoconsumo di servizi	Momento in cui la prestazione è resa
Autoconsumo di servizi a carattere periodico e continuativo	Mese successivo a quello in cui la prestazione è resa
Prestazione di servizi di cui all'art. 7-ter, D.P.R. 633/1972, rese da un soggetto passivo non residente in Italia a favore di un soggetto passivo stabilito in Italia	Momento di ultimazione della prestazione (se di carattere periodico e continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi)
Prestazione di servizi di cui all'art. 7-ter, D.P.R. 633/1972, rese da un soggetto passivo residente in Italia a favore di un soggetto passivo non stabilito in Italia	Momento di ultimazione della prestazione (se di carattere periodico e continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi)

2. IVA per CASSA e D.P.R. 633/1972

I predetti principi di **esigibilità** e **detraibilità** dell'imposta, in base al momento di effettuazione dell'operazione, sono espressamente **derogati** dall'art. 6, co. 5, secondo periodo, D.P.R. 633/1972. Tale disposizione differisce, infatti, la rilevanza della cessione di beni o prestazione di servizi al **pagamento del corrispettivo**, se effettuata nei confronti di uno dei seguenti soggetti:

- **soci, associati** o partecipanti di cui all' art. 4, co. 4, D.P.R. 633/1972;
- **Stato, organi dello stesso ancorché dotati di personalità giuridica, enti pubblici territoriali e consorzi** tra essi costituiti ai sensi dell'art. 25, L. 8.6.1990, n. 142;
- **Camere di commercio**, industria, artigianato ed agricoltura;
- **istituti universitari**;
- **unità sanitarie locali, enti ospedalieri** e pubblici di **ricovero** e cura aventi prevalente carattere scientifico;
- **enti pubblici di assistenza**, beneficenza e previdenza.

È, in ogni caso, riconosciuta la **facoltà** di optare per il **regime ordinario**, fondato sul momento di effettuazione dell'operazione, che richiede l'apposizione in fattura della dicitura «*Operazione soggetta ad Iva ad esigibilità ordinaria*».

3. ESTENSIONE dell'IVA per CASSA

L'art. 7, D.L. 185/2008 ha introdotto la possibilità di applicazione di un regime analogo a quello citato di cui all'art. 6, co. 5, D.P.R. 633/1972, a favore dei contribuenti in possesso di **specifici requisiti**. L'accesso all'Iva per cassa è stato, infatti, circoscritto ai cedenti/prestatori che, nell'anno solare precedente, avevano realizzato un **volume d'affari non superiore ad euro 200.000** oppure che, in caso di inizio dell'attività, presumevano di non eccedere tale soglia (art. 1, D.M. 26.3.2009): al ricorrere di tali condizioni, il cedente/prestatore poteva **optare** per il differimento dell'esigibilità dell'Iva al momento della riscossione del corrispettivo, limitatamente alle operazioni poste in essere nei confronti di **cessionari/committenti agenti nell'esercizio di imprese, arti o professioni**, con espressa **esclusione** di quelle soggette a **reverse charge** o poste in essere da contribuenti aderenti ai **regimi speciali** di applicazione dell'imposta. Sotto il profilo documentale, era altresì necessario – analogamente al regime speciale di cui all'art. 6, co. 5, secondo periodo, D.P.R. 633/1972 – apporre in fattura la dicitura «*Operazione soggetta ad Iva ad esigibilità differita, ai sensi dell'art. 7, D.L. 185/2008*», in quanto anche il **diritto alla detrazione** dell'imposta, in capo al **cessionario/committente**, era subordinato al **pagamento del corrispettivo**: in mancanza, trovava applicazione il principio generale di esigibilità/detrazione fondato sul momento di effettuazione dell'operazione.

Nel caso di applicazione dell'Iva per cassa, l'imposta diveniva comunque **esigibile** dopo il **decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione**, salvo il caso di assoggettamento del cessionario/committente ad una **procedura esecutiva o concorsuale**.

4. IVA per CASSA e D.L. 83/2012

L'art. 32-bis, D.L. 83/2012 ha, tuttavia, introdotto un **nuovo regime di esigibilità differita** dell'Iva, la cui effettiva entrata in vigore determina l'abrogazione di quello previsto dall'art. 7, D.L. 185/2008.

Le nuove disposizioni sono state attuate dal D.M. 11.10.2012, il quale ha, però, rinviato ad un **successivo Provvedimento** Agenzia delle Entrate, come peraltro previsto dalla citata disposizione del D.L. 83/2012: le principali tematiche affrontate dal D.M. riguardano i **presupposti soggettivi**, le **operazioni escluse**, l'**esigibilità** e la **detrazione Iva**, nonché gli **effetti dell'esercizio dell'opzione** per l'Iva per cassa.

5. PRESUPPOSTI SOGGETTIVI

Il D.M. 11.10.2012 ha sostanzialmente **confermato** quanto già stabilito dall'art. 32-bis, D.L. 83/2012, che riserva la facoltà di esercizio dell'opzione per l'Iva di cassa ai **soggetti passivi** che, in primo luogo, hanno conseguito, nell'anno solare precedente, un **volume d'affari non eccedente euro 2 milioni**, oppure – nel caso di inizio di una nuova attività – presumono, nel primo esercizio, di non superare tale soglia.

Conseguentemente, la platea di soggetti passivi che possono accedere a tale regime è notevolmente più ampia di quella prevista dall'art. 7, D.L. 185/2008, che aveva, invece, posto un limite decisamente inferiore (euro 200.000).

A questo proposito, il D.M. 11.10.2012 ha fornito due **chiarimenti** rilevanti:

- ai fini della verifica della sussistenza del requisito dimensionale, devono essere considerate **anche le operazioni non assoggettabili ad Iva per cassa**, ma concorrenti alla formazione del «volume d'affari» ai sensi dell'art. 20, D.P.R. 633/1972;
- nel caso di **superamento**, nel corso dell'anno di efficacia dell'Iva per cassa, del **limite** di euro 2 milioni, le **operazioni** attive e passive **effettuate a partire dal mese successivo** sono soggette ai criteri generali di cui all'art. 6, D.P.R. 633/1972, con l'effetto che nella **liquidazione relativa all'ultimo mese** in cui è applicata l'Iva per cassa deve essere ricompresa **anche l'imposta a debito** riguardante le **operazioni già effettuate sino a tale data**, e il cui **corrispettivo non risulti ancora incassato**. Analogamente, può essere detratta l'Iva relativa agli acquisti di beni e servizi che si considerano effettuati a tale data, sebbene il relativo corrispettivo non sia stato ancora pagato.

6. OPERAZIONI ATTIVE ESCLUSE

In presenza dei predetti presupposti soggettivi di accesso al regime, il cedente/prestatore può optare per l'Iva di cassa, **limitatamente** alle **operazioni** poste in essere – analogamente al regime di cui all'art. 7, D.L. 185/2008 – nei confronti di **cessionari** e **committenti** anch'essi **soggetti passivi** Iva, ovvero agenti nell'esercizio di imprese, arti o professioni, non necessariamente residenti nello Stato, purché l'operazione sia ivi rilevante territorialmente (C.M. 30.4.2009, n. 20/E, par. 2.1).

In ogni caso, il regime dell'Iva per cassa **non è invocabile per le operazioni attive** effettuate:

- nell'ambito di **regimi speciali** di determinazione dell'imposta. È il caso, ad esempio, di quelli monofase di cui all'art. 74, co. 1, D.P.R. 633/1972, oppure delle agenzie di viaggio o turismo (art. 74-ter, D.P.R. 633/1972), o del margine per i beni usati (art. 36, D.L. 23.2.1995, n. 41, conv. con modif. dalla L. 22.3.1995, n. 85). A questo proposito, la Relazione al D.M. 11.10.2012 ha precisato che il regime dell'Iva per cassa è, invece, applicabile **anche alle operazioni effettuate**, secondo le regole ordinarie, dai soggetti passivi che – **previa separazione delle attività** di cui all'art. 36, D.P.R. 633/1972 – applicano sia il regime speciale che quello ordinario;
- nei confronti di **privati**, ovvero di soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni;
- con applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (cd. **reverse charge**);
- in base alla **disciplina generale dell'Iva per cassa** di cui all'art. 6, co. 5, D.P.R. 633/1972.

7. ESIGIBILITÀ dell'IMPOSTA

Al di fuori di queste ipotesi, e nel caso di esercizio dell'opzione per l'Iva di cassa (secondo le modalità che saranno definite dal Provvedimento Agenzia delle Entrate), si produrranno alcune **specifiche conseguenze**

in capo al **cedente/prestatore**, con riferimento alle operazioni attive poste in essere nei confronti di cessionari/committenti soggetti passivi Iva:

- **obbligo di fatturazione**, apponendo la **dicitura** «Operazione soggetta ad Iva per cassa (o ad esigibilità differita), ai sensi dell'art. 32-bis, D.L. 83/2012». A questo proposito, la Relazione al D.M. 11.10.2012 ha precisato che l'eventuale omissione di tale indicazione è, tuttavia, suscettibile di costituire una **mera violazione formale**: la *ratio* di tale considerazione risiede nella circostanza che l'inadempimento in parola risulta di fatto trascurabile, in quanto non incide sul comportamento del cessionario/committente, il quale matura il diritto alla detrazione dell'imposta in base al momento di effettuazione dell'imposta, e non più – come, invece, previsto dal previgente art. 7, D.L. 185/2008 – a quello di pagamento del corrispettivo;
- l'Iva diviene **esigibile dal giorno di riscossione** dell'importo esposto in fattura, e comunque, nell'ipotesi di **inadempimento** del cessionario/committente, dopo il **decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione**, salvo il caso di sopravvenuto assoggettamento, prima della scadenza di tale termine, del cessionario/committente ad una **procedura concorsuale**. È, quindi, confermato che, a dispetto di quanto contemplato nel previgente regime di cui all'art. 7, D.L. 185/2008, non rileva il fatto che il cliente sia interessato da un'azione esecutiva. Per quanto concerne, invece, il richiamo alle «**procedure concorsuali**», è auspicabile un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate, in quanto la C.M. 20/E/2009 – nel vigore del precedente sistema dell'Iva per cassa – si era espressamente riferita agli istituti citati dall'art. 101, co. 5, D.P.R. 917/1986 (amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, concordato preventivo, fallimento e liquidazione coatta amministrativa). Quest'ultima disposizione è stata, tuttavia, anch'essa riformulata dal D.L. 83/2012, stabilendo, al secondo periodo, che «*il debitore si considera assoggettato ad una procedura concorsuale*» a partire dalla data, tra l'altro, del **decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti** di cui all'art. 182-bis, R.D. 16.3.1942, n. 267: le maggiori perplessità, in ordine ad un'eventuale rilevanza di tale istituto ai fini della sospensione del termine per l'Iva di cassa, sono rappresentate – oltre che dalla circostanza che non costituisce una vera e propria procedura concorsuale (l'intesa nasce privatamente tra debitore e creditori, mentre la fase giudiziale è circoscritta al procedimento di omologazione) – dal richiamo, operato dalla C.M. 20/E/2009, all'eventualità della **revoca**, istituto non previsto dalla normativa rispetto agli accordi di ristrutturazione dei debiti. A questo proposito, si rammenta che l'Amministrazione finanziaria aveva chiarito che, nel caso di provvedimento di revoca della procedura concorsuale a carico del cessionario/committente, intervenuta dopo un anno dall'effettuazione dell'operazione, l'Iva esposta nella fattura del cedente/prestatore diveniva **immediatamente esigibile** dovendo, quindi, confluire nella **prima liquidazione periodica utile**.

8. DETRAZIONE dell'IMPOSTA

Il **cedente/prestatore** che ha **optato** per l'Iva di cassa, ovvero per l'esigibilità in base al momento di riscossione del corrispettivo, può **detrarre** l'imposta sulle fatture passive **soltanto dopo aver pagato** l'importo esposto nelle stesse, oppure per effetto del **decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione**. Per quanto concerne, invece, la posizione del **cessionario/committente**, l'art. 32-bis, D.L. 83/2012 ha introdotto una novità, rispetto a quanto stabilito dal previgente regime di cui all'art. 7, D.L. 185/2008: tale soggetto può, infatti, detrarre secondo i criteri generali – ovvero in base al **momento di effettuazione dell'operazione** (art. 6, D.P.R. 633/1972), a prescindere, quindi, da quello di pagamento del corrispettivo – l'imposta addebitata dal cedente/prestatore in Iva per cassa, salvo il caso in cui abbia esso stesso optato per tale istituto speciale.

Al ricorrere di quest'ultima ipotesi, può, pertanto, esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva sugli acquisti – rientranti nel regime di cassa – per effetto del versamento dei relativi corrispettivi. In ogni caso, come precisato dal D.M. 11.10.2012, sono **escluse** dall'applicazione dell'Iva per cassa alcune **operazioni passive** (secondo principi analoghi a quelli dettati per le fattispecie attive):

- gli acquisti di beni e servizi soggetti al cd. **reverse charge**;
- gli **acquisti intracomunitari** di beni;
- le **importazioni** di beni;
- i **prelievi dai depositi Iva**.

9. ESERCIZIO dell'OPZIONE

Il D.M. 11.10.2012 **non** ha, tuttavia, affrontato – coerentemente con il dettato dell'art. 32-bis, co. 2, D.L. 83/2012 – la disciplina delle **modalità** di esercizio dell'**opzione** per il regime, e dell'eventuale **revoca**, rinviando ad un **Provvedimento** Agenzia delle Entrate, da emanarsi a breve: è stato, infatti, stabilito che la nuova Iva per cassa è **già applicabile** alle **operazioni effettuate dall'1.12.2012**, con opzione valida soltanto per tale mensilità, in deroga al principio generale che ne dispone l'efficacia dal 1° gennaio dell'anno

nel quale è manifestata (oppure dalla data di inizio di attività nel caso di primo esercizio di operatività), e l'esclusione delle operazioni già liquidate al 31 dicembre dell'anno precedente.

L'atteso atto dell'Amministrazione finanziaria dovrà **chiarire**, tra l'altro, se l'opzione – analogamente al previgente regime di cui all'art. 7, D.L. 185/2008 – possa essere esercitata **anche** con riferimento ad **una singola operazione**, oppure se debba riguardare **tutte le fattispecie rientranti nel campo di applicazione dell'Iva per cassa**: quest'ultima ipotesi appare preferibile, in virtù della formulazione letterale dell'art. 32-bis, D.L. 83/2012, che stabilisce, come anticipato, una **generalizzata detrazione per cassa anche dell'Iva sugli acquisti del cedente/prestatore**, che mal si concilierebbe con l'opzione per l'Iva di cassa limitatamente ad una specifica operazione, sebbene il contribuente ponga in essere altre fattispecie assoggettabili al regime.

10. EFFETTI dell'OPZIONE

Il D.M. 11.10.2012 ha stabilito che le operazioni rientranti nel regime dell'Iva per cassa concorrono alla formazione del **volume d'affari del cedente/prestatore** e partecipano alla determinazione della **percentuale di detraibilità** di cui all'art. 19-bis, D.P.R. 633/1972, con riferimento all'anno in cui sono state **effettuate**, non rilevando il momento in cui l'imposta diventa esigibile.

È stata, infine, approfondita la tematica delle **liquidazioni periodiche dell'imposta**:

- le fattispecie assoggettabili all'Iva per cassa sono considerate nel **mese** o **trimestre** in cui è **riscosso** il corrispettivo, oppure è **decorso un anno** dall'effettuazione dell'operazione;
- nel caso di **incasso/pagamento parziale** del corrispettivo, l'imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica **nella proporzione** esistente tra la somma riscossa/versata e l'ammontare complessivo dell'operazione.

NUOVA IVA per CASSA – ART. 32-BIS, D.L. 83/2012 e D.M. 11.10.2012	
Presupposti soggettivi	Cedente/prestatore, con volume d'affari non superiore a euro 2 milioni che pone in essere un'operazione nei confronti di un esercente impresa, arte o professione
Operazioni escluse	<ul style="list-style-type: none"> • Regimi speciali di applicazione dell'Iva • <i>reverse charge</i> • operazioni effettuate nei confronti di privati • acquisti intracomunitari, importazioni ed estrazioni di beni dai depositi Iva
Liquidazione dell'Iva per cassa	<ul style="list-style-type: none"> • Cedente/prestatore: Iva sulle operazioni attive esigibile dal momento di riscossione del corrispettivo, ed Iva sugli acquisti detraibile dalla data di pagamento del corrispettivo • cessionario/committente: Iva sugli acquisti da soggetto «Iva per cassa» detraibile in base al momento di effettuazione dell'operazione, salvo che il cessionario/committente applichi esso stesso l'Iva per cassa
Efficacia dell'opzione	<ul style="list-style-type: none"> • Operazioni effettuate dall'1.12.2012, se l'opzione è esercitata nel 2012 • dal 2013, 1° gennaio dell'anno in cui è esercitata l'opzione, con esclusione delle operazioni confluite nella liquidazione periodica sino al 31 dicembre dell'anno precedente